Legge provinciale n. 10 del 2010

Art. 4

Valutazione delle candidature per nomine o designazioni in organi di amministrazione

- 1. Le persone da nominare o da designare, oltre ad avere i requisiti stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere scelte in ragione di:
- a) competenza ed attinenza del curriculum rispetto alla carica;
- b) indipendenza ed assenza di conflitti di interesse;
- c) rotazione delle cariche e degli incarichi secondo quanto disposto dall'art. 7; in caso di cumulo di cariche ai sensi del comma 1 dell'art. 7 va indicata la gratuità degli incarichi, le ragioni che collegano i settori in cui operano gli enti interessati e le partecipazioni sociali che giustificano il cumulo;
- d) rappresentanza di genere.

Requisiti in base al DPP n. 54-2/Leg del 31 dicembre 2008 (Regolamento Centro Servizi culturali S. Chiara)

Art. 7

Consiglio di amministrazione

1. omissis.

omissis.

2. I membri del Consiglio di amministrazione devono essere scelti fra esperti di comprovata esperienza di carattere manageriale nel settore pubblico o privato, con particolare riferimento al settore culturale, della gestione delle risorse umane e del controllo strategico.